Da: Rachele Fuccella (PRESTITALIA) [mailto:rachele.fuccella@prestitalia.it]

Inviato: martedì 4 dicembre 2018 10:19

A: Rachele Fuccella (PRESTITALIA) <rachele.fuccella@prestitalia.it>

Oggetto: Sentenza positiva

Buongiorno,

trasmetto una sentenza positiva ottenuta dal GDP di Roma in tema di irretroattività dell'art. 125 sexies TUB.

Grazie e cordiali saluti.

Rachele Fuccella

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESA DA** | Rachele Fuccella - rachele.fuccella@prestitalia.it |
| **ASSEGNATA A - IL** | Rosajenny il 10.12.2018 |
| **DATA DI PUBBLICAZIONE** |  |
| **LINK DI PUBBLICAZIONE** |  |
| **CORRETTA DA - IL** | **Ads 10.12.2018** |
| **TIPO PROVVEDIMENTO** | Sentenza |
| **TITOLO COMMENTO** | **RIMBORSO ONERI**: non si applica l'art.125 *sexies* TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore |
| **SOTTOTITOLO** | E’ illegittima la richiesta di restituzione di costi e commissioni |
| **ENTE GIUDICANTE** | Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò |
| **E-MAIL GIUDICE** | 38765 |
| **DATA PUBBLICAZIONE A.G.** | 20.11.2018 |
| **NUMERO** |  |
| **VOCE DI CLASSIFICAZIONE** |  |
| **MATERIA** | Irretroattività art 125 *sexies* TUB |
| **TAGS** |  |
| **RASSEGNA** | 37. Rimborso oneri |
| **INSERITO IN SOTTORASSEGNA** |  |

*È esclusa l’applicazione dell’art.125 sexies del d.lgs. 141/10 ai contratti conclusi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, altrimenti si violerebbe il principio della irretroattività delle leggi.*

Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò, con la sentenza n. 38765 del 20 novembre 2018.

Nella fattispecie esaminata, un cliente conveniva in giudizio una società finanziaria, nonché una banca, con le quali aveva stipulato un contratto di finanziamento in data 23.01.2004, estinto anticipatamente in data 01/08/2008, al fine di far accertare e dichiarare la lesione del suo diritto a conseguire, a seguito dell'estinzione anticipata, un'equa riduzione del costo complessivo del credito e, per l'effetto, far condannare gli istituti di credito alla corresponsione, ai sensi dell'art. *125 sexies* del T.U.B. dell'importo complessivo di €2.947,49.

Si costituiva la società finanziaria, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo competente la mandante; la BANCA, invece, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.

Il Giudice onorario adito rilevava che il contratto in esame era stato concluso in data 23/01/04 e veniva risolto anticipatamente in data 1/08/2008, epoca antecedente l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 125 *sexies* del d.lgs.141/10, ovvero della normativa più favorevole, pertanto, era da ritenersi esclusa la legittimità della richiesta di restituzione di costi e commissioni trattenute dagli Istituti di credito altrimenti si violerebbe il principio della irretroattività delle leggi.

Per tale ragione, il Tribunale ha rigettato la domanda.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

**RIMBORSO ONERI: LA DISCIPLINA DEL D.LGS 141/2010 NON SI APPLICA AI CONTRATTI STIPULATI EX ANTE**

LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI

**Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, dott. Francesca Poma | 08.11.2018 | n.1870**

[**https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-la-disciplina-del-d-lgs-1412010-non-si-applica-ai-contratti-stipulati-ex-ante**](https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-la-disciplina-del-d-lgs-1412010-non-si-applica-ai-contratti-stipulati-ex-ante)

**RIMBORSO ONERI SU CESSIONE QUINTO: LA DISCIPLINA DEL D.LGS N°141/2010 NON È RETROATTIVA**

NON È APPLICABILE IL PRINCIPIO PRO RATA TEMPORIS

**Sentenza | Giudice di Pace di Lucera, Dott.ssa Giambavicchio Amelia | 27.06.2018 | n.308**

[**https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-su-cessione-quinto-la-disciplina-del-d-lgs-n1412010-non-e-retroattiva-2**](https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-su-cessione-quinto-la-disciplina-del-d-lgs-n1412010-non-e-retroattiva-2)

**RIMBORSO ONERI: RILEVANTE SOLO LA DATA DI STIPULA PER L’APPLICAZIONE 125 SEXIES DEL D.LGS 141/2010**

IL CLIENTE NON HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE COMMISSIONI BANCARIE E FINANZIARIE

**Sentenza | Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario | 09.05.2018 | n.425**

[**http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-rilevante-solo-la-data-di-stipula-per-lapplicazione-125-sexies-del-d-lgs-1412010**](http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-rilevante-solo-la-data-di-stipula-per-lapplicazione-125-sexies-del-d-lgs-1412010)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SEZ. IV**

Nella persona dell'Avv. Anna Condò

Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis*, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente

**TRA**

**CLIENTE**

*Attore*

**CONTRO**

**SOCIETÀ FINANZIARIA**

*Convenuto*

**NONCHÉ**

**BANCA**

*Convenuta*

Oggetto: restituzione somme

Conclusioni

All'udienza di precisazione della conclusioni del 30/10/2018 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza odierna parte ricorrente precisava le conclusioni come in atti.

La sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per come modificato della l. 4 luglio 2009 n. 69 con lettura del dispositivo in udienza.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato il CLIENTE conveniva in giudizio davanti all'intestato Giudice di Pace la SOCIETÀ FINANZIARIA e la BANCA per sentir: " *accertare e dichiarare la lesione del diritto del CLIENTE a conseguire, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto n. omissis, un'equa riduzione del costo complessivo del credito e, per l'effetto, condannare gli istituti di credito convenuti alla corresponsione, ai sensi dell'art. 125 - sexies del T. U. B Già ART. 125 C. 2 dell'importo complessivo di €2.947,49 o a quello maggiore o minore risultante nel corso dei giudizio per le causali spiegate in narrativa, oltre interessi legali dalla data dell'anticipata estinzione sino al saldo a titolo di oneri commissionali e assicurativi non integralmente maturati per l'estinzione anticipata del sopra menzionato contratto di finanziamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite*."

Esponeva che in data esso attore, in data 23.01.2004, sottoscriveva il contratto di finanziamento n. *omissis*, rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile che prevedeva, al netto del minor importo effettivamente erogato, un capitale lordo da rimborsare di € 39.000,00 attraverso 120 rate mensili da € 325,00 cadauna e che venivano anticipatamente imputati, al momento dell'erogazione del credito, € 866,20 a titolo di commissioni bancarie, ed € 3.248,70 a titolo di commissioni accessorie.

Narrava che, in seguito, manifestato l'intento di avvalersi della facoltà di adempiere anticipatamente e ricevuto il conto per anticipata estinzione, estingueva il rapporto obbligatorio con la corrispondenza della cinquantatreesima rata di ammortamento, in data 01/08/2008.

Narrava che in seguito all'estinzione anticipata, esso attore, lamentava la lesione del suo diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito, non essendo intervenuto il rimborso della quota parte delle spese/oneri non maturati.

Dichiarava che con reclamo ex art. 4. delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, 275, recante data 20.062017 l'attore CLIENTE richiedeva l'importo complessivo di € 2.947.49 per le voci sopra menzionate e che da quell'importo il calcolo veniva effettuato secondo il criterio "*pro rata temporis* suddividendo l'importo delle spese/oneri per il numero complessivo delle rate 120 per moltiplicarlo per il numero delle rate non godute (67), in coerenza con il disposto normativo di riferimento nonché con i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia cui bisogna aggiungere € 650,00 pari a due quote insolute.

Rilevava che alla presente controversia, avendo ad oggetto contratti estinti prima dei anno 2009. non è tra quelle cui può applicarsi la procedura arbitrale prevista dinanzi al competente Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario e, non essendo il CLIENTE più disposto ad attendere oltre per ricevere quanto ad essa spettante chiedeva di avviare la procedura di mediazione in data 01 dicembre 2017 nei confronti della SOCIETÀ FINANZIARIA e della BANCA con domanda di mediazione obbligatoria, presentata dinanzi all' Organismo di Mediazione *omissis* in data 01.12.2017 (mediazione n. *omissis* registro degli affari di conciliazione presso la sede di *omissis*) l'odierno attore avviava procedura di mediazione nei confronti dei sopra indicati Istituti.

Dichiarava che le società convenute correttamente informate dal Mediatore incaricato, non aderivano alla mediazione né prendevano parte all'incontro previsto in data 20/12/2017.

Rilevava che per detto motivo, il mediatore incaricato, Dott.ssa *OMISSIS*, con provvedimento reso all'incontro del 20/12/2017 dichiarava chiusa la procedura di mediazione con esito negativo stante la mancata comparizione degli Istituti di Credito convenuti.

Insisteva pertanto nella propria richiesta.

Si costituiva la convenuta SOCIETÀ FINANZIARIA ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo competente la mandante. Quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per l'asserito importo di € 2.947,49, detto importo non è dovuto atteso che nel contratto non risulta indicata alcun somma pagata a titolo di premio assicurativo.

Quanto alla richiesta della restituzione delle due quote insolute eccepiva che la restituzione avveniva nella fase stragiudiziale mediante assegno del 5/11/2008 spedito all'indirizzo dell'attore.

Si costituiva la BANCA e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.

Acquisita la documentazione prodotta dichiarata chiusa l'istruttoria all'udienza del 30/10/2018 sulle sole conclusioni della SOCIETÀ FINANZIARIA il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

**Nella fattispecie oggetto del giudizio siamo in presenza di un contratto concluso in data 23/01/04, in epoca antecedente l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 125 *sexies* del d.lgs.141/10.**

**Detto contratto veniva risolto con l'estinzione anticipata in data 1/08/2008, rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole: Pertanto deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione di costi e commissioni trattenute dagli Istituti di credito e finanziarie altrimenti si violerebbe il principio della irretroattività delle leggi.**

Peraltro, la lettura della norma invocata dall'attore a sostegno della propria pretesa, costituzionalmente orientata, non può che portare ad escludere la possibilità di applicazione della medesima norma anche a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi per contro, ritenersi ammissibile e giustificabile l'applicazione solo ai contratti stipulati in precedenza, ma ancora in corso.

Una diversa interpretazione, porterebbe alla violazione del principio della certezza del diritto, atteso che la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Le spese di causa come da dispositivo, si intendono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio e della posizione processuale assunta dalle parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando:

a) rigetta la domanda;

b) dichiara compensate le spese del giudizio;

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2018

Il Giudice di Pace

Avv. Anna Condò